



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Affari generali  
e legali

Supporto organi  
e protocollo

MP/AA

**Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento in materia di “doppia affiliazione”.**

## IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l'art. 6;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo;

VISTO l'art. 1, comma 633, della legge di Bilancio 2018 che ha modificato l'art. 6 – comma 12 della legge 240/2010, precisando che i docenti a tempo definito possono svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, derogando al tradizionale principio per cui il dipendente pubblico può essere titolare di un unico rapporto di lavoro subordinato restando comunque ferma la competenza del Rettore a valutare, in sede di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'attività presso l'ente estero, la compatibilità concreta dell'ulteriore rapporto di lavoro con gli obblighi istituzionali del regime a tempo definito nei confronti dell'Ateneo di appartenenza;

RICHIAMATO l'atto di indirizzo del Ministro dell'Università avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, con particolare riferimento alla sezione “Rapporti tra disciplina generale sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e disciplina speciale per i docenti delle università” del 14/05/2018;

VALUTATA l'opportunità di sostenere e valorizzare ulteriormente l'internazionalizzazione del sistema universitario e di consentire, altresì, una maggiore attrattività dell'ateneo consentendo una doppia affiliazione ad una università italiana e ad un ateneo o ente di ricerca straniero;

RITENUTO fondamentale adottare un regolamento che permetta di favorire la creazione di partnership strategiche a sostegno dello sviluppo di relazioni nazionali e internazionali consolidate, riconoscendo la possibilità di “doppia affiliazione” soprattutto attraverso l'applicazione di uniformi criteri di valutazione preordinati a individuare il corretto ed efficiente contemperamento dell'obiettivo di valorizzazione del processo di internazionalizzazione dell'offerta didattica e della ricerca, con il rilevante principio di esclusività del rapporto di servizio tipico della docenza universitaria, cui è connesso l'altrettanto importante onere dell'assolvimento degli impegni didattici ed istituzionali di ciascun docente nei confronti dell'Ateneo di appartenenza, anche, come evidenziato dagli organi accademici, in relazione alla necessità e opportunità di un accordo preventivo tra le istituzioni interessate;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 27.11.2020 e del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2020 che hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvato il Regolamento in materia di “doppia affiliazione”, disponendone la decorrenza immediata;

VISTO l'art. 13 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e delle loro modifiche;



## DECRETA

### Art. 1

E' emanato il **Regolamento in materia di "doppia affiliazione"**, come da testo approvato dal Senato Accademico del 27.11.2020 e dal Consiglio di Amministrazione del 27.11.2020 ed allegato al presente decreto.

### Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore con decorrenza immediata.

### Art. 3

Il testo del **Regolamento in materia di "doppia affiliazione"** è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: Università > Statuto e regolamenti> Regolamenti > Personale > Personale docente e ricercatore.

### Art. 4

Si dà avvio, come espressamente deliberato dagli Organi accademici, ad un apposito procedimento di ricognizione dei presupposti e dei pregressi provvedimenti aventi oggetto analogo a quello disciplinato dal presente regolamento, al fine di verificarne la coerenza con la disciplina sopravvenuta.

Bergamo, 1.12.2020

IL RETTORE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

### **Regolamento in materia di "doppia affiliazione"**

L'Ateneo, al fine di:

- accrescere la propria integrazione con le migliori istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;
- facilitare le collaborazioni con docenti e istituzioni di alto profilo;
- estendere il livello di internazionalizzazione della propria offerta formativa;
- potenziare le proprie capacità nell'acquisizione di fondi per la ricerca scientifica in sede nazionale ed internazionale;



- garantire, più in generale, sistematiche e maggiori connessioni con il sistema universitario europeo ed internazionale;

Intende prevedere la possibilità per i propri docenti e ricercatori di svolgere parte della loro attività in università, enti e centri di ricerca, italiani e stranieri, attraverso l'istituto della doppia affiliazione.

## **Art. 1 - DEFINIZIONI**

### **DOPPIA AFFILIAZIONE**

La doppia affiliazione consente di:

- partecipare a gruppi di ricerca appartenenti a due istituzioni;
- sottoscrivere lavori con l'affiliazione dell'altra Istituzione;
- partecipare alla raccolta di fondi per l'una e per l'altra istituzione;
- rendicontare il proprio impegno nell'una o nell'altra istituzione in caso di progetti nazionali, europei ed internazionali;
- essere considerato fra il personale docente di altra istituzione, nazionale o internazionale.

La doppia affiliazione ha valore per l'Ateneo in quanto, nel caso di partnership strategiche, è la testimonianza oggettiva della collaborazione tra Istituzioni mentre, nel caso di un contatto individuale, è il riconoscimento dell'esistenza di una rete di relazioni internazionali consolidate e ha altresì valore per il singolo docente in quanto è un titolo rilevante nel percorso accademico.

### **DOPPIA AFFILIAZIONE ISTITUZIONALE**

La doppia affiliazione "istituzionale" si realizza esclusivamente nel caso di:

- a) Docenti che appartengono a centri di ricerca/laboratori sviluppati in collaborazione con altri Enti/Atenei italiani od esteri;
- b) Docenti che partecipano a programmi di collaborazione internazionale che sono considerati strategici dall'Ateneo.

### **DOPPIA AFFILIAZIONE INDIVIDUALE**

La doppia affiliazione individuale si realizza nel caso di:

1. Docenti a tempo pieno ai quali viene offerta una collaborazione stabile in altro ateneo italiano o estero per i quali sia possibile stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 240/2010;



2. Docenti a tempo definito ai quali viene offerta una collaborazione stabile in altro ateneo estero ai sensi dell'art. 1, comma 633, della legge 27/12/2017 n. 205, che ha modificato l'art. 6, comma 12, della legge 30/12/2010 n. 240.

## **Art. 2 - DOPPIA AFFILIAZIONE ISTITUZIONALE - CENTRI DI RICERCA CONGIUNTI**

La doppia affiliazione "istituzionale" viene autorizzata qualora si verifichi l'esistenza di un interesse generale dell'Ateneo, testimoniato dalla presenza di un laboratorio o un centro di ricerca congiunto, di un progetto di lungo termine avente natura strategica per l'Ateneo, oppure della collaborazione con un gruppo di ricerca di grande prestigio.

Viene attuata mediante stipula della convenzione quadro di ricerca, dell'accordo di doppia affiliazione.

Il Rettore dichiara l'interesse istituzionale alla stipula della convenzione, avviando la procedura ed identificando uno o più attori delegati all'istruttoria e il/i Dipartimento/i che fungerà/anno da struttura di coordinamento/supporto delle attività.

L'*Ufficio Provvedimenti autorizzativi, disciplinari e contenzioso* coordina gli interventi al testo della convenzione quadro di ricerca; in particolare la convenzione dovrà evidenziare l'interesse comune perseguito dalle Parti, l'istituzione del centro di ricerca o laboratorio congiunto, la disciplina relativa alla gestione della proprietà intellettuale, le regole per l'eventuale utilizzo congiunto di attrezzature e altro. Eventuali convenzioni quadro possono essere integrate con accordi specifici per le doppie affiliazioni.

Il docente che intende afferire ad un Centro/Ente di Ricerca con il quale è attivo un accordo che prevede la doppia affiliazione deve presentare richiesta motivata al Direttore di Dipartimento, allegando descrizione della proposta di collaborazione e la durata.

Il Consiglio di Dipartimento interessato approva la proposta di afferenza da parte dei singoli ricercatori al Centro/Ente per il periodo indicato. Il Consiglio di Dipartimento periodicamente (in base a quanto stabilito in convenzione) aggiorna l'elenco dei docenti che sono interessati alla doppia affiliazione. La proposta e i relativi atti vengono trasmessi al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

Eventuali atti aggiuntivi finalizzati a regolamentare un flusso economico tra Ente Terzo e l'Ateneo possono essere gestiti dal Dipartimento interessato e devono essere comunicati all'*Ufficio Provvedimenti autorizzativi, disciplinari e contenzioso*.

Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito di tali convenzioni sono da considerarsi parte integrante dell'attività istituzionale e come tali esenti dall'obbligo di comunicazione nell'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.

Eventuali riconoscimenti economici, se previsti, saranno gestiti dalle strutture competenti dell'Ateneo e potranno essere erogati ai docenti secondo quanto previsto nel *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione* e solo se imputati a finanziamenti esterni.

L'*Ufficio Provvedimenti autorizzativi, disciplinari e contenzioso* mantiene un elenco aggiornato dei docenti coinvolti in accordi di doppia affiliazione, effettua verifiche a



campione del rispetto del presente regolamento e degli impegni didattici e cura altresì l'eventuale rinnovo delle convenzioni quando vicine alla scadenza.

### **Art. 3 - DOPPIA AFFILIAZIONE ISTITUZIONALE - ACCORDI INTERNAZIONALI**

La doppia affiliazione "istituzionale" prevede che l'Ateneo abbia individuato alcune attività internazionali come strategiche per la realizzazione di un progetto di lungo periodo, che prevedono lo scambio di docenti e frequenti periodi di *visiting* tra le due istituzioni, per cui si prevede la regolamentazione mediante un atto di doppia affiliazione.

L'iter procedurale è differente a seconda della durata del periodo di soggiorno:

a) Soggiorni brevi (da una a 4 settimane), anche ripetuti. In questo caso la doppia affiliazione non viene autorizzata. Ogni breve soggiorno viene gestito secondo quanto previsto dal *Regolamento interno delle missioni* e necessita di autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento anche se le spese del soggiorno sono parzialmente o totalmente coperte dall'Ateneo partner.

b) Soggiorni medi (da 1 a 4 mesi) durante i quali il personale docente mantiene di norma l'assolvimento del compito di didattica istituzionale. Tali soggiorni devono essere preventivamente autorizzati da parte del Consiglio di Dipartimento. Tale approvazione autorizza il docente alla doppia affiliazione per l'a.a. di riferimento e non è prevista l'autorizzazione rettorale. Il Dipartimento deve inoltrare le delibere all'*Ufficio Provvedimenti autorizzativi, disciplinari e contenzioso*.

c) Soggiorni lunghi (di durata superiore ai 4 mesi) con la possibilità di svolgere parzialmente o interamente il proprio carico didattico presso l'Ateneo partner. In questo caso è necessaria un'autorizzazione rettorale. Il docente deve presentare una specifica richiesta al Direttore di Dipartimento indicando i compiti di didattica e ricerca che vorrebbe svolgere all'estero. Il Consiglio di Dipartimento deve autorizzare il periodo all'estero ed inoltrare le delibere all'Ufficio Provvedimenti autorizzativi, disciplinari e contenzioso. Il Rettore provvede ad autorizzare la doppia affiliazione e, nel caso sia richiesta e motivata, la riduzione del carico didattico presso l'Ateneo in quanto compensata dall'attività svolta presso l'Ateneo partner.

Tutte le attività svolte nell'ambito della collaborazione con l'Ateneo partner sono da considerarsi parte integrante dell'attività istituzionale e come tali non devono essere autorizzate e/o comunicate. Eventuali riconoscimenti economici, se previsti, saranno gestiti dalle strutture competenti dell'Ateneo e potranno essere erogati ai docenti secondo quanto previsto nel *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione* solo se realizzati a seguito di finanziamenti esterni.

### **Art. 4 - DOPPIA AFFILIAZIONE INDIVIDUALE - DOCENTI A TEMPO PIENO**

L'art. 6, comma 10, della legge 240/2010, prevede che i professori e ricercatori a tempo pieno possano svolgere funzioni di didattica e ricerca, previa autorizzazione del Rettore, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza e a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'Università di appartenenza.



In tal caso la doppia affiliazione viene autorizzata esclusivamente mediante la stipula preventiva di una convenzione.

La convenzione:

- può essere stipulata con Atenei italiani o stranieri per lo svolgimento di didattica e di ricerca;
- è riservata a professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato (non può essere stipulata se il soggetto è un ricercatore a tempo determinato);
- può durare fino al massimo 3 anni, non immediatamente rinnovabili;
- il docente/ricercatore coinvolto non può contemporaneamente essere oggetto di più convenzioni stipulate ai sensi di questa norma;
- la convenzione disciplina la ripartizione dell'impegno annuo (facendo riferimento alle 1500 ore/annue) e degli incarichi didattici del docente/ricercatore coinvolto e conseguentemente identifica l'eventuale quota di stipendio che l'Ateneo di destinazione deve corrispondere all'Ateneo di provenienza oppure le risorse messe a disposizione per la ricerca;
- il docente/ricercatore non può percepire, in alcun modo, una retribuzione aggiuntiva. Qualora l'Ateneo ospitante volesse attribuire ulteriori compensi per incarichi aggiuntivi, l'interessato dovrà presentare richiesta di autorizzazione.

Il singolo docente interessato contatta l'*Ufficio Provvedimenti autorizzativi, disciplinari e contenzioso* che identifica la casistica e illustra le alternative possibili, proponendo un testo di convenzione su cui il Dipartimento a cui afferisce il docente dovrà esprimersi.

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione approvano la convenzione su proposta del Dipartimento presso il quale il docente/ricercatore afferisce.

L'*Ufficio Provvedimenti autorizzativi, disciplinari e contenzioso* aggiorna l'elenco delle convenzioni stipulate.

Il Dipartimento di afferenza del docente/ricercatore verifica periodicamente l'assolvimento dei compiti istituzionali.

#### **Art. 5 - DOPPIA AFFILIAZIONE INDIVIDUALE DOCENTI A TEMPO DEFINITO**

L'art. 1, comma 633, della legge 27/12/2017 n. 205, ha modificato l'art. 6, comma 12, della legge 240/2010, consentendo ai professori ed ai ricercatori di ruolo, a tempo definito, di svolgere attività di didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri anche instaurando un rapporto di lavoro subordinato, previa autorizzazione del Rettore.

La nota di indirizzo di ANAC del 14/5/2018 ha altresì sottolineato che, in sede di autorizzazione preventiva, il Rettore deve, in ogni caso, valutare la compatibilità concreta dell'ulteriore rapporto di lavoro con gli obblighi istituzionali del regime a tempo definito nei confronti dell'Ateneo di appartenenza.



In tal caso, la doppia affiliazione viene, di norma, autorizzata in seguito alla sottoscrizione di una lettera di intenti tra l'Università degli studi di Bergamo e l'Istituzione interessata allo svolgimento di attività di didattica e ricerca da parte del docente/ricercatore dell'Università di Bergamo.

La lettera di intenti, sulla quale si esprime il Senato accademico, deve contenere le motivazioni e gli obiettivi generali che si intendono perseguire nel rapporto di collaborazione e può essere rivolta a Atenei italiani o stranieri anche per lo svolgimento congiunto di didattica e ricerca.

Questa opzione è riservata a docenti e ricercatori a tempo indeterminato (non può essere sottoscritta se il soggetto è un ricercatore a tempo determinato).

L'opzione di tempo segue le regole dettate dalle norme in materia.

La richiesta di doppia affiliazione ha, in ogni caso, la durata massima di 2 anni, non immediatamente rinnovabili.

Il docente che intende avvalersi di questa opzione deve presentare, oltre alla richiesta di opzione di tempo, se già non ha optato per questo regime, un'istanza di doppia affiliazione, che deve necessariamente contenere le seguenti informazioni:

- Ateneo/Ente di ricerca estero presso il quale intende recarsi a lavorare;
- ruolo/mansione che saranno svolti;
- monte ore o percentuale di tempo da dedicare;
- natura del rapporto lavorativo;
- durata dell'ulteriore rapporto lavorativo;
- dichiarazione di rispetto degli obblighi derivanti dal compito istituzionale.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione rettorale è necessario che il Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente/ricercatore preventivamente esprima comunque parere favorevole.

Il rilascio dell'autorizzazione per la doppia affiliazione è curato dall'Ufficio Provvedimenti autorizzativi, disciplinari e contenzioso.

Il Dipartimento di afferenza verifica periodicamente l'assolvimento dei compiti istituzionali.

#### **Art. 6 - FELLOWSHIP (Research Fellows o Research Affiliate)**

Le posizioni di fellowship sono qui intese come la designazione da parte di associazioni accademiche o network di ricerca internazionali per collaborare insieme ad altri fellow a progetti culturali e scientifici pluriennali, nonché alla disseminazione della ricerca.

In tali posizioni non sono tipicamente previste lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca retribuite da parte delle Istituzioni coinvolte, e non è contemplata la doppia affiliazione



Premesso che l'assunzione di una posizione di fellowship richiede una comunicazione della medesima da parte del docente interessato al Rettore, la doppia affiliazione associata a questo ruolo deve essere autorizzata dal Rettore e può essere richiesta solo per consentire di:

- partecipare a gruppi di ricerca appartenenti a due istituzioni;
- sottoscrivere lavori con l'indicazione delle affiliazioni alle due istituzioni